

Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Genova e La Spezia

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023

Il presente documento, elaborato e proposto dal responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, viene approvato e adottato con delibera del 6/4/2021 da parte del Consiglio Direttivo.

In esecuzione delle norme contenute nel DLgs CPS 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni, e nel relativo Regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 e successive modificazioni, hanno avuto luogo, nei giorni 10-11 Gennaio 2021, le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine Interprovinciale delle Ostetriche delle Province di Genova e La Spezia, i cui componenti sono eletti tra gli iscritti all'albo delle ostetriche tenuto dal predetto Ordine. A seguito della distribuzione delle cariche, tenutasi il giorno 15 Gennaio 2021, i due organi risultano così costituiti:

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Presidente – Baldi Barbara
2. Vice Presidente – Trudu Gianluigi
3. Tesoriere – Valvasori Ubriana
4. Segretaria – Dufour Carola
5. Consigliera – Cataldi Patrizia
6. Consigliera – D'Ambrosio Geraldina
7. Consigliera – Musico Alice

COLLEGIO REVISORI CONTI

1. Membro Effettivo – Pellecchia Teresa
2. Membro Effettivo – Balducchi Martina
3. Membro Supplente – Pescetto Caterina.

Successivamente in data 16 marzo 2021 i Revisori effettivi hanno nominato il Presidente del Collegio, viste le candidature pervenute.

Presentazione

Nelle pagine che seguono è presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2021-2023 dell'Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Genova e La Spezia.

Il Codice etico e di comportamento e il Piano della performance non sono adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2bis del DL 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” (convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255), in considerazione dell'assenza di dotazione organica nonché dell'assenza del ruolo dirigenziale.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 Ricostituzione dei Collegi delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (GU n.241 del 23-10-1946); e s.m.;

Decreto del Presidente Della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione dei Collegi delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (GU n.112 del 16-5-1950 - Suppl. Ordinario); e s.m.;

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112); e s.m.; Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU n.3 del 4-1-2013); e s.m.;

Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255); e s.m.;

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190“;e s.m.;

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; e s.m.;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012) e s.m.;

Legge 11/1/2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle Professioni Sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute” (GU n. 25 del 31-1-2018).

Legge 6 novembre 2012, n. 190. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; e s.m.;

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Legge 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti

SOMMARIO

SEZIONE I – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023

1. Introduzione
2. Approvazione piano e entrata in vigore
3. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione ed adozione del PTPC
4. Gestione del rischio corruzione: azioni e misure generali
 - a. Azioni del contesto interno
 - b. Analisi del contesto esterno
5. Struttura economica e patrimoniale
6. Individuazione delle aree di rischio
 - a) Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo
7. Misure di prevenzione adottate
8. Inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti
9. Whistleblower – tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito
10. Tempi di attuazione delle misure di prevenzione del rischio
11. Formazione e comunicazione finalizzata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza
12. Il responsabile della prevenzione della corruzione
13. Elenco dei reati configurabili

SEZIONE II – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2021 - 2023

1. Procedimento di elaborazione e adozione del piano
2. Obiettivi strategici in materia di trasparenza
3. Processo di attuazione del programma
4. Misure di monitoraggio e vigilanza
5. L'accesso civico

1. Introduzione

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) dell'Ordine è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012, nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e successivi aggiornamenti, tenendo conto della peculiarità ordinamentale degli ordini professionali, della struttura dimensionale dell'Ordine, dell'assenza di dotazione organica e dell'assenza del ruolo dirigenziale, delle proprie specificità organizzative e della particolare *mission* istituzionale svolta.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine in data 13 gennaio 2015 ha deliberato di dare avvio a quell'insieme di iniziative e di misure per la promozione dell'integrità e della trasparenza nonché della prevenzione della corruzione. Le specifiche iniziative e misure volte a prevenire i reati di corruzione sono strutturate in questo documento quale guida fondamentale per i soggetti interni all'Ordine e quale attestazione d'integrità per i soggetti esterni che, direttamente o indirettamente, abbiano interesse a che l'Ordine operi e agisca in un contesto sfavorevole alla corruzione.

Coerentemente con il sistema di *governance* dell'Ordine, i destinatari diretti del PTPCT e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), sono il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, i consulenti e tutti coloro che in qualsiasi forma o a qualsiasi titolo abbiano rapporti contrattuali o d'incarico con l'Ordine.

Il quadro normativo ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012, d.lgs. n. 39/2013, legge n. 98/2013), di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013) nonché alcune disposizioni inerenti specificatamente gli ordini professionali e le rispettive Federazioni che hanno richiesto un complesso processo di valutazione e di coordinamento delle diverse disposizioni, di armonizzazione concettuale e sostanziale, tale da chiarire anche con le autorità competenti e vigilanti l'ambito di applicazione delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione, alla luce delle specifiche norme che regolamentano il sistema ordinistico delle professioni intellettuali.

Una difficoltà è connessa alla dimensione minima dell'ente, che non ha strutture e dipendenti o dirigenti in organico, ma opera unicamente tramite il Consiglio Direttivo, adeguato all'articolazione degli uffici e delle responsabilità, presupposte e/o previste dalla L. 190/2012, dai suoi decreti attuativi, dalle diverse circolari ministeriali e dalle diverse linee guida emesse sulla materia.

Alla luce delle brevi considerazioni esposte, il documento presentato in queste pagine è stato elaborato con l'intento di dare attuazione alle norme sulla trasparenza e l'anticorruzione, garantendo la maggiore coerenza possibile con i principi generali espressi dalle norme e le disposizioni concretamente attuabili.

La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività dell'Ordine, è finalizzata altresì alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino, alla cui tutela e interesse è peraltro demandata proprio la *mission* istituzionale dell'Ente, laddove è un'istituzione preposta, in ossequio all'art. 32 della costituzione, alla tutela della salute del cittadino cui l'ostetrica, nell'ambito delle proprie competenze, provvede e garantisce.

Stante la ridotta dimensione dell'ente e l'assenza di pianta organica e di dirigente, non viene adottato il Piano della performance previsto dal D. lgs 150/2009, ai sensi dell'art. 2 comma 2bis del DL 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255), né il codice etico e di comportamento, secondo le indicazioni rese con la delibera dell'ANAC n. 50/2013.

I cittadini hanno il diritto di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione; nell'ambito di tale obbligo, anche l'Ordine deve rispettare i criteri di: facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

L'iter che ha portato alla predisposizione del PTPCT dell'Ordine è sviluppato come descritto di seguito. L'Ordine in data 13 gennaio 2015 ha provveduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 e del Responsabile della trasparenza (RT) in un'unica figura. La scelta, per ragioni connesse alle ridotte dimensioni dell'Ordine, è ricaduta sulla figura del Segretario, come da indicazioni del Ministero della Salute. Con tale nomina si è quindi attivata la complessa procedura necessaria per l'adeguamento dell'Ordine alle norme di prevenzione della corruzione, procedura che prevede quali atti prodromici, oltre che la comunicazione della nomina all'ANAC, anche la predisposizione del presente piano.

Successivamente, in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione pubblicato in GU 24/8/2016, n. 35, e con le specifiche indicazioni relative agli Ordini professionali (pag. 41), il Consiglio Direttivo ha deliberato in data 18/10/2016 la nomina di un nuovo Responsabile nella persona di un Consigliere eletto all'interno dell'Organo dell'Ordine ma privo di deleghe gestionali.

In seguito, tenuto conto che in data 11-12-13 novembre 2017 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, il nuovo Consiglio Direttivo ha deliberato in data 05/12/2017 la nomina di un nuovo Responsabile nella persona di un Consigliere eletto all'interno dell'Organo dell'Ordine, ma privo di deleghe gestionali. Quest'anno, in data 15/1/2021, a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, è stata confermata la nomina del 2017.

Al fine di procedere alla definizione di una proposta di PTPCT da sottoporre all'adozione del Consiglio Direttivo, il RPCT ha condotto una pianificazione delle attività, un'analisi dei rischi di corruzione, una progettazione del sistema di trattamento del rischio ed infine la stesura del Piano. La versione attuale è valida per il triennio 2021-2023.

2. Approvazione Piano e entrata in vigore

Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all'adozione da parte del Consiglio, viene pubblicato online sul sito istituzionale dell'Ordine stesso www.ostetricheinliguria.eu.

Il PTPCT ha validità triennale e viene redatto annualmente entro il 31 gennaio (termine prorogato al 31/3/2021 causa emergenza sanitaria in atto) di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 ovvero tenendo conto delle eventuali modifiche normative e/o regolamentari sia in materia di prevenzione della corruzione e sia in materia ordinistica ovvero inerenti le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'Ordine.

La redazione annuale del Piano tiene conto anche dell'emersione di nuovi fattori di rischio non rilevati in fase iniziale di predisposizione e della susseguente necessità di predisporre nuove misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Pertanto, come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvede a sottoporre all'adozione del Consiglio Direttivo dell'Ordine l'eventuale modifica del PTPCT ogniqualvolta siano accertate significative violazioni e/o carenze che possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

3. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione ed adozione del

PTPC

La strategia della prevenzione della corruzione dell'Ordine è attuata in maniera sinergica con i soggetti istituzionali che concorrono all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale e con tutti i soggetti (organi d'indirizzo politico-amministrativo, collaboratori, consulenti, fornitori, ecc.), che a diverso titolo sono coinvolti nell'attività politico-istituzionale e amministrativa dell'Ordine stesso.

Si rileva che l'assenza di dotazione organica e di organi dirigenziali rende di difficile attuazione un'azione coerente di coordinamento, e soprattutto rende di difficile soluzione applicativa l'esplicazione di alcune importanti funzioni: l'attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.p.r. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); la proposta di misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); l'adozione delle misure gestionali.

Pertanto, è il Consiglio Direttivo a deliberare l'eventuale adozione di procedimenti disciplinari (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001) e a provvedere alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.p.r. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.).

L'OIV – Organismo Indipendente di Valutazione della performance - è assente ai sensi dell'art. 2 comma 2bis del DL 31 agosto 2013, n. 101.

Pertanto nelle more di implementare tutte le soluzioni idonee e/o alternative atte a compensare le lacune ordinamentali e regolamentari, il presente piano affronta le migliori soluzioni di coordinamento e coerenza con i soggetti e gli organi attualmente presenti e costituiti.

Fatta questa premessa, si riportano di seguito i soggetti che, allo stato attuale, concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine, indicando quali sono i relativi compiti e funzioni:

a) **Il Consiglio Direttivo** (*autorità di indirizzo politico composta da sette componenti consiglieri, eletti ogni 4 anni tra gli iscritti all'albo delle ostetriche; all'interno dell'organo sono nominate 4 cariche: presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario*): designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190); adotta il PTPCT e lo pubblica sul sito istituzionale dell'Ente; adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; osserva le misure contenute nel PTPCT; segnala casi di conflitto di interessi; segnala le situazioni di illecito.

b) **Il Collegio dei revisori dei conti** (*composto da 2 componenti effettivi e da 1 supplente eletti, contestualmente al Consiglio Direttivo, ogni 4 anni tra gli iscritti all'albo delle ostetriche; in aggiunta i membri effettivi nominano il Presidente, iscritto al Registro nazionale dei Revisori legali.*

Il Collegio dei Revisori può essere assimilato all'organismo di controllo interno: partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); osserva le misure contenute nel PTPCT.; segnala casi di personale conflitto di interessi; segnala le situazioni di illecito.

c) **Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza:** svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012). I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo *in vigilando* ma anche *in eligendo*.

d) **Referente per la prevenzione della corruzione:** non nominato, stante l'entità dimensionale minima dell'Ordine e l'assenza di dotazione organica.

e) **I collaboratori, i consulenti e i soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, beni e servizi e/o a qualsiasi altro titolo con l'Ordine:** osservano le misure contenute nel PTPCT; segnalano eventuali situazioni di illecito.

4. Gestione del rischio corruzione: azioni e misure generali

Gli Ordini provinciali e/o interprovinciali delle ostetriche sono riuniti nella Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), con sede in Roma. Così come la FNOPO, anche l'Ordine è stato costituito dal DLgsCPS 13 settembre 1946, n.233 "Ricostituzione dei Collegi delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233".

Ai sensi della legge n. 3/2018, in vigore dal 15/2/2018, il preesistente **Collegio** è diventato **Ordine**.

E' un ordine professionale annoverato tra gli enti pubblici non economici e, come tale, rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs 165/2001 e del D.lgs 163/2006 ovvero il Codice dei contratti.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che per esercitare la professione di ostetrica, in qualsiasi forma, sia obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale. La finalità di tenuta dell'albo è il perseguimento dell'interesse pubblico ovvero la tutela della salute collettiva.

In ogni provincia o circondario interprovinciale sono costituiti gli Ordini delle ostetriche. Ciascun Ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti all'albo, il Consiglio Direttivo, composto in numero variabile a secondo del numero d'iscritti all'albo. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni. Ogni Consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine. Unitamente al consiglio è eletto, con le stesse modalità e tra le ostetriche iscritte all'albo, un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e da uno supplente. Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni dell'Ordine e propone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Per la riscossione dei contributi, dovuti ai sensi della legge istitutiva dagli iscritti all'albo, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette. I regolamenti interni dell'Ordine devono essere deliberati dai rispettivi Consigli direttivi e sono soggetti all'approvazione del Comitato centrale. I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente; lo scioglimento viene disposto dal Ministero della salute, sentita la FNOPO.

Il regolamento di esecuzione della legge istitutiva è stato emanato con DPR 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 ". Con tale DPR sono state regolamentate tutte le attribuzioni sia degli Ordini e sia della FNOPO e dei loro organi collegiali e monocratici. E' stata regolamentata ad esempio l'importante funzione disciplinare attribuita agli

Ordini territoriali (nei confronti degli iscritti all'Albo) e alla FNOPO (nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini).

Il quadro normativo istitutivo e regolamentare, risalente al 1946/1950, è in realtà antecedente alla qualificazione giuridica di “ente pubblico non economico”, desumibile dal combinato disposto del DPR 68/1986 e della L. 93/1983 (oggi d. lgs 165/2001) e da numerose sentenze degli organi giurisdizionali ed in particolare della Corte Suprema di Cassazione (sentenze n. 2079/1990 e 12010/1990), del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale (sentenza n. 405/2005).

La natura giuridica di ente pubblico non economico, come maturata negli anni, ha quindi collocato gli Ordini professionali nell'ambito di applicazione del d. lgs 165/2001 e di tutte le norme che da esso discendono, ivi incluso il codice dei contratti pubblici e le norme sulla trasparenza e sull'anticorruzione. Alcune eccezioni sono invece state fatte in materia di finanza pubblica laddove, riguardo a specifiche misure di contenimento della spesa pubblica, la legge ha specificatamente esentato gli ordini professionali in quanto non incidono sul conto consolidato dello Stato.

In questo quadro normativo il legislatore ha poi integrato nel tempo le attribuzioni degli Ordini professionali, prevedendo specifici ruoli in tema di formazione e aggiornamento professionale ed in tema di assicurazione professionale per gli iscritti agli albi. In particolare con DPR 137/2012 è stato istituito l'Albo unico nazionale tenuto dalla FNOPO, ed è previsto che la FNOPO possa negoziare convenzioni collettive per un'adeguata assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività libero-professionale. Così, in forza dell'obbligo formativo in capo agli iscritti all'albo, la FNOPO e gli Ordini territoriali hanno anche un ruolo regolamentare, autorizzatorio e di certificazione dell'aggiornamento professionale degli iscritti che, specificatamente per le professioni sanitarie, è inquadrato e regolamentato dalla normativa vigente sull'Educazione Continua in Medicina (ECM).

Da ultimo è doveroso fare menzione della Legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013) - *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*. – che ha introdotto una novità all'art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 come di seguito riportata:

1. conferma l'esclusione dall'applicazione delle misure note come “*spending review*” a patto che gli Ordini professionali siano in equilibrio economico e finanziario e fermo restando l'adeguamento ai principi di contenimento e razionalizzazione;

2. fatte salve le dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge, si prevede che la variazione della consistenza del ruolo dirigenziale debba essere comunicata al Ministero vigilante ed alla funzione pubblica. Tale variazione s'intende esecutiva decorsi quindici giorni dalla comunicazione;

3. si conferma la necessità di adeguare i propri regolamenti ai principi del decreto legislativo 30 marzo 1998/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Pertanto alla luce della norma l'Ordine, così come la FNOPO, dovrà provvedere all'aggiornamento del proprio regolamento interno, secondo il consueto iter di approvazione.

Si evidenzia che le cariche istituzionali dell'Ordine nonché gli organi collegiali di appartenenza mantengono, ai sensi della legge istitutiva, precise deleghe gestionali non solo di tipo politico-istituzionale, ma anche di tipo amministrativo-contabile e finanziario, mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono di fatto responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

L'Ordine non ha assunto personale dipendente.

La ridottissima struttura organizzativa implica che le funzioni istituzionali ed amministrative sono svolte contestualmente e collaborativamente dai membri del Consiglio Direttivo, secondo gli specifici inquadramenti funzionali.

Il Presidente dell'Ordine, oltre ad avere la rappresentanza legale, ai sensi dell'art. 29 del DPR 221/1950, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dirige l'attività dell'ufficio. Qualsiasi delibera, anche di tipo gestionale, economico e finanziario, come ad esempio la determina a contrarre, o il procedimento disciplinare, è assunta dal Consiglio Direttivo.

L'organismo di controllo interno è il Collegio dei revisori dei conti, composto da appartenenti all'albo professionale delle ostetriche eletti in concomitanza con il Consiglio Direttivo e presieduto da un Revisore legale successivamente designato dal Collegio dei Revisori viste le candidature pervenute.

Di seguito sono riportate le tabelle, da non ritenersi comunque esaustive, delle attività di pertinenza delle diverse aree, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'ente:

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE E GIURIDICA

Gestione delibere di spesa

Elaborazione e stesura bilancio preventivo

Rapporti con la Banca

Gestione adempimenti contributivi

Procedure di acquisizione di beni e servizi	Redazione denunce obbligatorie
Rapporti fornitori, contratti, convenzioni	Rapporti banche ed uffici contabili
Gestione incasso quote	Gestione rimborsi spese organi elettivi
Controllo regolarità incassi	Redazione libri contabili
Riunioni Consiglio Direttivo	Riunioni Revisori Conti
Elaborazione e stesura conto consuntivo	Studio documenti, atti parlamentari e normativa
Lettura stampa e novità legislative	Attività di studio e ricerca

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA/ISTITUZIONALE

Assistenza Organi Istituzionali	Pubbliche relazioni
Rapporti con la FNOPO	Preparazione riunioni Consiglio Direttivo
Informazioni fornite	Organizzazione congressi e convegni
Atti e documenti forniti	Gestione testi di comunicazione istituzionale
Verbali e delibere	Organizzazione corsi di aggiornamento
Elaborazione e stesura relazioni	Agenda impegni e scadenario
Disbrigo corrispondenza (protocollo)	Gestione Albo Nazionale- parte di competenza
Stesura circolari/comunicazioni agli Iscritti	Elaborazione statistiche
Gestione e archiviazione documentazione	Gestione sito web
Attività di studio e ricerca	

5.Struttura economica e patrimoniale

L'Ordine ha un'unica sede a Genova, in via Carlo Barabino civico 19 interno 1.

Il bilancio dell'ente, preventivo e consuntivo, è formulato secondo le linee guida sul bilancio degli enti non profit, derivate dalla normativa civilistica degli enti societari, ed adattate con i necessari adeguamenti.

La contabilità è tenuta con il sistema ordinario.

Il bilancio è alimentato annualmente dalla contribuzione obbligatoria da parte degli iscritti; al 31/12/2020 gli iscritti erano n. 312. L'importo dovuto da ciascun iscritto nel 2020 ammontava ad euro 105,00, di cui euro 20,66 dovuti alla FNOPO. A decorrere dal 2021 la quota di iscrizione annuale ammonta ad euro 120, di cui euro 30,50 dovuti alla FNOPO.

Con riferimento all'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea degli iscritti - 31/12/2019 – i proventi complessivi di competenza ammontavano ad euro 34.453, mentre i costi ed oneri erano pari ad euro ad euro 35.136, con un disavanzo di esercizio di € 683 euro.

Il totale dello stato patrimoniale è pari ad euro 20.835.

6. Individuazione delle aree di rischio

Le aree di rischio individuate dall'art. 1 c. 16 della L. 190/2012 possono consistere nei processi finalizzati all'acquisizione degli incarichi di consulenza (stante l'assenza di personale dipendente e collaborazioni), o di forniture in genere, o di designazione dei partecipanti a commissioni pubbliche e/o di laurea, o concessione di patrocinii:

1.

in tutti i suddetti casi la gradazione del rischio può considerarsi bassa, proprio in quanto le delibere relative vengono adottate collegialmente dal Consiglio Direttivo.

<i>Processi di riferimento a rischio</i>	<i>Gradazione del rischio</i>
Conferimento di incarichi di consulenza e forniture con affidamento diretto	basso
Partecipazione a commissioni pubbliche	basso
Partecipazione a commissioni di laurea	basso
Organizzazione di Corsi di Formazione/Convegni/Congressi	basso
Concessione di Patrocinii	basso

a. Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

L'analisi preliminare consente di affermare che la ridotta dimensione dell'ente e la peculiarità dei processi decisionali, amministrativi e gestionali se da un lato ridimensionano i rischi e gli eventi di corruzione, stante lo stretto e reciproco controllo di tutti gli attori coinvolti e dei relativi processi, dall'altro invece proprio la medesima ridotta dimensione dell'ente non rende sempre attuabile la complessità di quei

procedimenti amministrativi posti a tutela dei principi di trasparenza, imparzialità, semplificazione, rotazione, economicità ed efficienza.

La medesima analisi consente anche di affermare che il maggior rischio è correlato all'assenza di un Regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi del d. lgs 165/2001 e al d. lgs 39/20013.

Pertanto anche in tale contesto e per i motivi descritti si creano delle aree di "rischio", intese proprio come aree caratterizzate dall'incertezza sul corretto e idoneo perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'Ordine.

Si auspica pertanto l'adozione del regolamento interno aggiornato secondo le normative vigenti, successivamente alla adozione stessa da parte della FNOPO.

7. Misure di prevenzione adottate

Le misure atte a contrastare i rischi di cui sopra consistono nel monitoraggio costante e vigilanza sulle riunioni degli organi dell'Ordine, e nell'accesso a tutta la documentazione da parte del Responsabile, che annualmente predisponde la specifica relazione sull'attività svolta.

8. Inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

Il d. lgs. 39/2013 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione. L'Ordine, anche per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica l'esistenza di eventuali condizioni ostative o impeditive previste dal d. lgs. 39/2013 in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarichi.

L'Ordine Interprovinciale di Genova e La Spezia non ha dipendenti, ha solo due consulenti per i quali è stata verificata l'assenza di condizioni ostative.

9. Whistleblower – tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito

L'articolo 1, comma 51, della l. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d. lgs. 165/2001, l'art 54 bis rubricato tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, il cosiddetto whistleblower. Tale disposizione prevede che:

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una

misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni”.

La segnalazione di cui sopra dovrà essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione; quest'ultimo opererà in attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Con riferimento al 2020, il monitoraggio sul tema specifico ha evidenziato rispetto al whistleblower che non sono pervenute segnalazioni al RPCT. Occorre sottolineare che, come sopra esplicitato, l'Ordine delle Ostetriche Genova e La Spezia non ha personale dipendente.

10. Tempi di attuazione delle misure di prevenzione del rischio

L'Ordine si impegna ad attuare le misure indicate entro i termini predisposti, compatibilmente con le attività dell'Ordine stesso e tenendo conto che, non avendo dipendenti in pianta organica, il rischio è basso.

11. Formazione e comunicazione finalizzata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza

Il data 11/03/2021 il RPCT e il vice-presidente dell'Ordine hanno partecipato al corso di formazione promosso da FNOPO avente l'oggetto i temi anticorruzione:

- ruolo e responsabilità di RPCT
- relazione del piano anticorruzione, linee guide per la redazione del piano anticorruzione

12. Il responsabile della prevenzione della corruzione

Il RPCT è la figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione e della trasparenza.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, e delle indicazioni del Ministero della Salute, l'Ordine aveva inizialmente provveduto ad identificare il Responsabile della prevenzione della corruzione nella figura del Segretario che, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, svolgeva anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

Successivamente, in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione pubblicato in GU 24/8/2016, n. 35, e con le specifiche indicazioni relative agli Ordini professionali (pag. 41), il Consiglio Direttivo ha deliberato in data 18/10/2016 la nomina di un nuovo Responsabile nella persona di un Consigliere eletto all'interno dell'Organo collegiale, ma privo di deleghe gestionali.

Successivamente, tenuto conto che in data 11-12-13 novembre 2017 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, il nuovo Consiglio Direttivo ha deliberato in data 05/12/2017 la nomina di un nuovo Responsabile nella persona di Alice Musico, Consigliere eletto all'interno dell'Organo collegiale ma privo di deleghe gestionali.

Le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013 e per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dovrà disporre di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle ridotte dimensioni dell'Ordine, e avrà completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali anche particolari, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Tra gli obblighi del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale.

Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

Raccolta segnalazioni da parte di altri soggetti	Ogni qual volta sia necessario
Segnalazione di ogni fatto corruttivo tentato o realizzato	Ogni qual volta sia necessario.

Il RPCT, inoltre, impartisce apposite direttive per assicurare il coordinamento complessivo delle pubblicazioni che implementano la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'ente. I responsabili di procedimento verificano, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento dei dati pubblicati, attivandosi per sanare eventuali errori, e avendo cura di assecondare la normativa in materia di privacy e le misure previste dal Garante per la protezione dei dati personali.

I flussi informativi sono governati dal RPCT in collaborazione con i singoli responsabili dei procedimenti, ai quali demanda la realizzazione dei consequenziali atti esecutivi. I dati e i documenti oggetto di pubblicazione debbono rispondere ai criteri di qualità previsti dagli artt. 4 e 6 del D. Lgs. n. 33/2013.

La struttura dei dati e i formati devono rispettare i requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e *open source* che debbono possedere gli atti e i documenti oggetto di pubblicazione, documenti nativi digitali in formato PDF/A.

Il RPCT garantisce il necessario bilanciamento dell'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, eccedenti lo scopo della pubblicazione, così come previsto dagli artt. 4, 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, dal Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), dalle Linee Guida del Garante Privacy del 2 marzo 2011.

La violazione della disciplina in materia di privacy richiama la responsabilità dei responsabili di procedimento che dispongono la materiale pubblicazione dell'atto o del dato.

13. Elenco dei reati configurabili

Si richiama all'attenzione di tutti i soggetti coinvolti nel piano sull'elencazione, seppure non esaustiva, dei principali reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

SEZIONE II – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2021 - 2023

1. Procedimento di elaborazione e adozione del piano

L'Ordine ha già predisposto ed attuato e si impegna a migliorare la sezione del proprio sito internet (www.ostetricheinliguria.eu) denominata “amministrazione trasparente”, avvalendosi della consulente informatica. Tutto il Consiglio dell'Ordine è coinvolto nel perseguimento degli obiettivi di cui al presente programma. Il responsabile della trasparenza promuove specifiche azioni formative in materia di trasparenza. Il presente piano è approvato con delibera del Consiglio direttivo del 6/4/2021.

2. Obiettivi strategici in materia di trasparenza

In adempimento al d.lgs. 33/2013 l'Ordine adotta il presente Piano operando la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dedicando apposita sezione relativa alla Trasparenza, e disponendo la tempestiva adozione e pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall'adozione.

3. Processo di attuazione del programma

Negli ultimi anni è emerso un soddisfacente processo di attuazione del programma sulla trasparenza, con particolare riguardo all'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale www.ostetricheinliguria.eu nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il RPCT e la Presidente hanno monitorato l'aggiornamento del sito con cadenza almeno trimestrale, con richieste di intervento tecnico ove necessario. Inoltre, IL RPCT ha monitorato l'account di posta dedicato trasparenza@ostetricheinliguria.eu e non sono emerse segnalazioni di illecito né sono state svolte istanze di accesso ad atti, informazioni e documenti.

I dati pubblicati sono pubblici e possono essere riutilizzati ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 33/2013, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. Il responsabile della trasparenza garantisce il necessario bilanciamento dell'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e comunque eccedenti lo scopo della pubblicazione così come previsto dagli articoli 4, 26, 27 del d. lgs. n. 33/2013, dal d. lgs. n. 196/2003, dalle linee guida del Garante sulla privacy del 2 marzo 2011. I dati, le informazioni e i documenti che obbligatoriamente debbono essere resi noti, ai sensi del d. lgs. 33/2013, sono pubblicati per un periodo di cinque anni (salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto disposto dall'art. 14, comma 2, e dell'art. 15, comma 4 del d.

lgs. 33/2013). Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno della sezione "amministrazione trasparente". L'Ordine assicura la piena attuazione del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del D. lgs. 33/2013 consentendo a chiunque ne abbia interesse l'accesso alla documentazione relativa all'Ordine.

4. Misure di monitoraggio e vigilanza

Il sistema di monitoraggio si articola in diversi percorsi: in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, ordinariamente mensili; in occasione delle riunioni dei Revisori dei Conti, ordinariamente trimestrali, ed in occasione dell'Assemblea annuale degli iscritti. In tale ultima occasione viene predisposta la reportistica che consente di descrivere gli esiti del monitoraggio condotto, e si raccolgono i suggerimenti utili per intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

La normativa vigente, secondo l'art. 1, comma 8, l. n. 190 il PTPCT prevede l'adozione del nuovo piano entro il 31 gennaio di ciascun anno (quest'anno prorogato al 31/3/2021 per motivi sanitari per la pandemia tuttora in corso) e pubblicazione sul sito internet dell'Ente. La redazione annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:

1. normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
2. normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
3. emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPCT
4. nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.

5. L'accesso civico

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui l'Ordine abbia omissa la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 del medesimo decreto.

La richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT. Entro 30 giorni dalla richiesta l'Ordine deve:

- 1) procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;
- 2) trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già

pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Ordine deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990. Sul sito internet istituzionale dell'Ente è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi: la Presidente Barbara Baldi.

Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta del cittadino, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione in base a quanto previsto dalla legge. I termini per il suo adempimento sono quelli di cui all'art. 2, comma 9 ter, della l. n. 241 del 1990, ossia un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 104 del 2010.

L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta, da parte del responsabile della trasparenza ovvero da parte del titolare del potere sostitutivo, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33 al vertice politico dell'amministrazione (Consiglio Direttivo) ai fini dell'attivazione delle forme di responsabilità.